

**PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CREMONA
ORDINE DEGLI AVVOCATI CREMONA
CAMERA PENALE DI CREMONA E CREMA**

**LINEE GUIDA OPERATIVE CONDIVISE PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI CREMONA**

La Procura della Repubblica di Cremona, l'Ordine degli Avvocati di Cremona e la Camera Penale di Cremona e Crema "*Sandro Bocchi*" condividono le seguenti linee guida operative per quanto concerne il deposito degli atti penali presso l'Ufficio di Procura da parte dei difensori.

L'occasione per l'adozione delle presenti linee guida è data dalle modifiche legislative introdotte con la c.d. Riforma Cartabia, al fine di sintetizzare le modalità di deposito degli atti penali, come previste dalle norme vigenti, e segnalare gli indirizzi di riferimento e le buone prassi, così agevolando le interlocuzioni anche da remoto e al fine di monitorare il funzionamento del Portale Deposito Atti Penali (PDP).

Le presenti linee guida saranno periodicamente riviste e aggiornate.

1. DEPOSITI MEDIANTE IL PORTALE DEL PROCESSO PENALE TELEMATICO

ATTI RELATIVI ALLE INDAGINI PRELIMINARI.

Sono da depositare **esclusivamente tramite PDP** > link: <https://pst.giustizia.it/PST/> (v. art. 3, commi 1, 2 e 8 D.M. n. 217 del 29 dicembre 2023), gli atti relativi alla fase delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 c.p.p. e di riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p., quali ad esempio: memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'art. 415 bis comma 3 c.p.p., opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p., denuncia ex art. 333 c.p.p. e querela ex art. 336 c.p.p. con relativa procura speciale.

Eccezione: può essere utilizzata la modalità non telematica per le impugnazioni in materia di misura cautelare o in materia di sequestro probatorio relativamente ai provvedimenti emessi durante la fase delle indagini preliminari (art. 3 comma 8 D.M. 217/2023 cit.).

Nota pratica: se il fascicolo non risulta fra quelli già autorizzati e quindi visibile al difensore, pur già designato in atti, dovendo provvedere al deposito di un atto per il quale è necessario rispettare un termine è consigliato che il difensore invii (anche nuovamente, se del caso) l'atto di nomina (*id est* a portale "*deposito nomina*") e contestualmente depositi l'atto come "*atto contestuale*" rispettando i termini (ad esempio: richiesta di interrogatorio, opposizione alla richiesta di archiviazione etc.). Ciò a salvaguardia del rispetto dei termini di deposito pur non risultando il fascicolo fra quelli già autorizzati.

NOMINA DEL DIFENSORE E RINUNCIA O REVOCA DEL MANDATO (art. 107 c.p.p.).

Si ricorda che la nomina, in qualunque fase processuale, così come la rinuncia o la revoca del mandato, deve sempre essere trasmesse **esclusivamente** a mezzo PDP.

Si ricorda altresì che non è necessario avere la visibilità del fascicolo, il difensore deve avere a disposizione il numero del procedimento, il nome del magistrato assegnatario se già noto e un "*atto abilitante*"; l'atto abilitante è qualsiasi "*atto da cui risulti la conoscenza dell'esistenza in una Procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro*" (cfr. Provvedimento DGSIA 11 luglio 2023), ad esempio: certificato ex art. 335 c.p.p., avviso ex art. 415 bis c.p.p., invito all'interrogatorio, conferimento di incarico a C.T., convalida di sequestro o di sequisizione, etc..

Si evidenzia, per quanto concerne la **nomina del difensore**, che gli Uffici della Procura di Cremona provvedono in autonomia a inserire i nominativi dei difensori designati d'ufficio per ciascun procedimento, a mantenere costante aggiornamento in relazione alle nomine di fiducia

e, in particolare, a far sì che nel più breve tempo possibile il difensore, di fiducia o d'ufficio, sia riconosciuto dal sistema quale titolare della difesa al fine di poter operare sul fascicolo per il tramite del portale.

Problemi? In caso di problemi riscontrati nell'utilizzo del portale, si invita a:

1. verificare di avere inserito esclusivamente la parte numerica del RGNR nella pagina di ricerca dei procedimenti autorizzati (ad es. con RGNR 9999/2024 bisogna inserire esclusivamente il numero 9999);
2. verificare se il precedente deposito dell'atto di nomina sia stato rigettato e, in caso di rigetto, verificarne le motivazioni.

Tempo del deposito. Si ricorda che il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza e che gli atti e i documenti trasmessi attraverso il PDP si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del PDP, che attesta il deposito presso l'Ufficio Giudiziario competente, senza l'intervento degli operatori, salvo il caso di anomalie bloccanti (v. art. 13 bis D.M. n. 44 del 21 febbraio e, per quanto riguarda le uniche anomalie possibili, cfr. nota del Ministero della Giustizia del 9 febbraio 2024. Si ricorda che nei sistemi informativi telematici sono state codificate soltanto quattro ipotesi di anomalie bloccanti: 1) "difensore non costituito" 2) "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto" 3) "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" 4) "ufficio destinatario errato").

2. DEPOSITI IN FORMA CARTACEA O A MEZZO PEC

Per gli atti per i quali non è previsto in via esclusiva il deposito a mezzo portale PDP (pur sempre consigliabile), rimane allo stato consentita la possibilità di depositi in forma cartacea a norma dell'art. 3 commi 7 e 8 D.M. 217/2023 cit. Appare tuttavia sempre preferibile il deposito tramite Portale PDP (anche per gli atti non obbligatori) o, in via residuale, tramite PEC, sempre per garantire la tracciabilità dell'atto.

Si ricorda che il deposito telematico ex art. 111 bis c.p.p. *"non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica"* e comunque *"gli atti che le parti compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche"* inoltre l'art. 2 del Provvedimento DGSIA 11 luglio 2023 specifica che *"Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica al di fuori del contesto dell'udienza"*.

Il deposito mediante PEC rimane consentito ai sensi dell'art. art. 87 bis D.L.vo n. 150 del 10 ottobre 2022 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche (art. 3 comma 8 D.M. 217/2023 cit.). Rimangono esclusi gli atti per i quali vige l'obbligatorietà di deposito tramite PDP.

L'indirizzo di riferimento è esclusivamente: depositoattipenali.procura.cremona@giustiziacert.it

È sempre possibile l'invio di atti a mezzo PEC laddove il Portale non sia funzionante. In tali casi è sufficiente che il difensore ne dia prova allegando screenshot del messaggio o della pagina iniziale, in caso di impossibilità di accesso al portale. Le PEC che perverranno con tale attestazione non verranno mai rigettate.

Possono sempre essere depositati con PEC tutti gli atti provenienti dal difensore del terzo interessato oppure le notifiche al PM (costituzione di parte civile, notifica al PM della richiesta di giudizio abbreviato ecc.).

Per quanto concerne gli atti riguardanti l'esecuzione penale, esclusi ad oggi dall'utilizzo del PDP (art. 3 comma 3 D.M. 217/2023 cit.), in particolare le istanze di misura alternativa alla detenzione, da trasmettere all'indirizzo depositoattipenali.procura.cremona@giustiziacert.it, ne è gradito l'invio per conoscenza anche all'Ufficio Esecuzioni all'indirizzo: esecuzioni.procura.cremona@giustiziacert.it .

3. INTERLOCUZIONI CON LE SEGRETERIE DEI PUBBLICI MINISTERI

Le attività processuali che avvengono nell'ambito di un procedimento già iscritto a ruolo vengono ricevute e trattate dalla segreteria di ciascun pubblico ministero assegnatario del fascicolo.

Agli indirizzi sotto indicati possono essere indirizzate, ad esempio, le richieste di colloquio, le proposte di patteggiamento (allorché siano formulate fuori udienza), le eventuali interlocuzioni preliminari alle richieste di MAP in fase indagini.

P.M. dott. Francesco Messina Collaboratore: Luogotenente Luigi Paparella (tel. 0372/548204)	segreteriaamessina.procura.cremona@giustizia.it
P.M. dott. Andrea Figoni Collaboratore: Ispettore Luigi Brugnoli (tel. 0372/548248)	segreteriafigoni.procura.cremona@giustizia.it
P.M. dott.ssa Chiara Treballi Collaboratore: Luogotenente Carlo Berrino (tel. 0372/548226)	segreteriatreballi.procura.cremona@giustizia.it
P.M. dott. Davide Rocco Collaboratore: Luog.te Giovanni Dattoli (tel. 0372/548202)	segreteriarocco.procura.cremona@giustizia.it
P.M. dott.ssa Federica Cerio Collaboratore: Ispettore Andrea Grosso (tel. 0372/548258)	segreteriacerio.procura.cremona@giustizia.it
P.M. dott. Alessio Dinoi Collaboratore: Assistente Eugenio Vernelli (tel. 0372/548211)	segreteriadinoi.procura.cremona@giustizia.it
P.M. dott. Giannangelo Maria Fagnani Collaboratore: Maresciallo Capo Fabio Lotta (tel. 0372/548253)	segreteriafagnani.procura.cremona@giustizia.it
Ufficio TAS	tas.procura.cremona@giustiziacert.it

4. RICHIESTA INFORMAZIONI EX ART. 335 C.P.P. E CASELLARIO PENALE

Le richieste di informazioni formulate ai sensi dell'art. 335 co. 3 c.p.p. vengono depositate su PDP e, in via secondaria e residuale, possono essere indirizzate a mezzo PEC all'Ufficio Ricezione Atti all'indirizzo ricezioneatti.procura.cremona@giustiziacert.it. Essendo detto indirizzo PEC in fase di dismissione, si invita sin da subito a privilegiare come canale di deposito delle istanze il portale.

Limitatamente alle istanze ex art. 335 c.p.p. depositate sul portale, l'Ufficio di Procura provvederà ad evaderle indicativamente entro sette giorni dalla ricezione con trasmissione al richiedente a mezzo PEC.

Nel caso in cui una notizia di reato non risulti ancora iscritta, laddove sussistano ragioni di urgenza, è possibile inviare una richiesta motivata attraverso la PEC depositoattipenale.procura.cremona@giustiziacert.it affinché l'Ufficio proceda all'iscrizione con precedenza sulle altre (le iscrizioni di norma seguono l'ordine cronologico). La richiesta verrà valutata dal Procuratore.

Nel caso di certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato con comunicazione "nulla" essendo stato un procedimento già definito, è possibile inviare richiesta sullo stato del procedimento alla PEC ricezioneatti.procura.cremona@giustiziacert.it.

I moduli relativi a ciascuna richiesta vengono allegati al presente.

I certificati del casellario giudiziale, se richiesti da remoto, possono essere prenotati all'indirizzo <https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/prenotacertificato>.

Il ritiro dovrà avvenire comunque personalmente, con la corresponsione delle necessarie marche da bollo, a partire dal terzo giorno di apertura al pubblico dello sportello seguente alla data di inserimento.

Il modulo relativo alla richiesta e alla delega è in allegato.

Cremona, 27 giugno 2024

Per la Procura della Repubblica di Cremona

Dott. Francesco Messina

Per l'Ordine degli Avvocati di Cremona

Avv. Alessio Romanelli

Per la Camera Penale di Cremona e Crema "*Sandro Bocchi*"

Avv. Micol Parati